

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
sezione terza civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
Dott. Marco Campagnolo Presidente  
Dott. Massimo Coltro Cons. rel  
Dott. Gianluca Bordon Consigliere

ha pronunciato il seguente  
DECRETO  
(art. 737 e ss c.p.c.)

nella causa civile tra

(...) rappresentato e difeso dagli avv. (...) per mandato e domiciliato come in atti

e

(...) rappresentata e difesa dall'avv. (...) per mandato e domiciliata come in atti –  
e con l'intervento del P.G.

o 0 o

Oggetto: *reclamo avverso decreto del tribunale di Treviso*

o 0 o

Il collegio, letti gli atti ed a scioglimento della decisione riservata assunta nelle cause riunite tra (...) e da (...) relative alla impugnazione del medesimo decreto del Tribunale di Treviso, osserva:

i.- Il tribunale di Treviso, adito da (...), nel contraddittorio con (...), valutate le c.t.u. e segnatamente quella di aggiornamento della dr.ssa C. Berton, tenuto conto di quanto ivi emerso (dando tuttavia conto del fatto che (...) avrebbe preso consapevolezza dei comportamenti passati – argomentando questo in forza di quanto allegato dal difensore), ha negato l'affido super esclusivo della figlia minore (...) al padre disponendo invece l'affido esclusivo, regolamentando le visite secondo un dettagliato calendario, stabilendo l'iscrizione della minore alla scuola primaria (...) di Venezia, disponendo il divieto di espatrio ed il divieto di incontro della minore con la nonna materna e confermando a carico del (...) ed a favore di (...), per il mantenimento della minore, un assegno di €. 200 mensili oltre ad una quota parte delle spese (70% a carico del (...) e 30% a carico di (...)). Infine ha compensato le spese di causa e posto quelle delle c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido ma al 50% ciascuna.

(...) ha proposto reclamo avverso il decreto chiedendone la modifica: con la previsione di visite protette della madre verso la minore per il primo periodo di 6 mesi e con l'ausilio dei servizi sociali e successivamente secondo un calendario ma con esclusione del pernottamento; con l'affido super esclusivo della minore a suo favore; con la revoca del contributo e con le spese di entrambi i gradi di giudizio.

(...), nel costituirsi, ha chiesto la riunione del procedimento ad altro pendente e il rigetto del reclamo con la modifica del decreto in senso conforme alla sentenza del Tribunale di Treviso del 2016. In subordine, nel caso di collocamento della figlia (...) presso il padre, ha chiesto fosse ampliato il diritto di visita. Il tutto oltre alle spese.

Con successivo reclamo (...) adiva Corte d'Appello di Venezia impugnando il medesimo decreto del tribunale di Treviso e chiedendone la revoca con l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori; il collocamento prevalente di (...) presso di sé e la conferma dei contenuti economici del decreto. In via subordinata ha chiesto, in caso di conferma dell'affido esclusivo della figlia minore (...) al padre, la previsione di due pernotti settimanali oltre ai due fine settimana secondo modalità da definirsi.

Si è costituito il (...) contestando il reclamo e chiedendo la riunione al precedente.

Le causa venivano quindi riunite.

Il difensore della (...) concludeva svolgendo (verbale del 18 novembre 2019) ulteriori domande.

Il difensore del (...) concludeva come da verbale

Il P.G. concludeva per il rigetto del reclamo.

ii.- Osserva la Corte.

iii.- Dalle puntuali e convergenti c.t.u. in atti, predisposte dalla prof. Magro e dalla dr.ssa Berton, si evince, effettivamente, non solo un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale con difficoltà comunicative tra i genitori stessi ma – in termini chiari, costanti e documentati – una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali in capo a (...).

Dalla prima c.t.u. risulta infatti, in capo alla (...) una scarsa flessibilità in tema accettazione della situazione di ripristino delle relazioni tra padre e figlia; si evidenzia la volontà della (...) di mantenere la figlia per sé estromettendo il padre; si evidenzia l'assunzione dal parte della (...) di decisioni contrarie a quanto concordato e suggerito durante la consulenza e non condivise con il (...); si evidenzia la rappresentazione di versioni non "veritiere" portate dalla stessa periziata; si evidenzia la resistenza delle proprie convinzioni e soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno la Giustizia, potrà modificarle; si evidenzia una dinamica disfunzionale, in cui in particolare la (...) mostra una *escalation* relazionale che crea un clima di elevata tensione, anche in presenza della minore; si evidenzia, nonostante il rapporto positivo ed equilibrato della minore (...) con il padre, l'influenza della famiglia materna e il tentativo di quest'ultima di "risucchiarla" nel vortice di allineamento e di conflitto di lealtà con prospettive future rischiose e dannose; si evidenzia la volontà preclusiva della (...) rispetto al diritto dovere paterno di partecipare alla crescita e all'educazione della minore.

Questo è stato accertato non solo sulla base dei colloqui clinici ma anche in forza dell'osservazione dei comportamenti della (...); in assenza di elementi contrari relativi alla posizione del (...) in tema di capacità genitoriale.

Il tutto con gravi ripercussioni ed effetti sulla minore .

La dr.ssa Magro, altresì, ha rilevato che un'ulteriore perdita di tempo nel ripristino delle relazioni tra parte e figlia creerebbe un evidente danno; in questo supportata anche dalle risultanze della seconda c.t.u. (L'urgente necessità di collocare la minore presso il padre, unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina, visto anche quanto già esaminato dalla prof.ssa Magro).

Nella successiva e conforme c.t.u. la dr.ssa Berton, riguardo i quesiti posti dal Tribunale di Treviso, ha confermato quanto indicato suggerendo pure l'affido super esclusivo e questo in relazione alle condotte della (...) che avevano determinato il rischio di alienazione della minore rispetto il padre (La madre sembra affetta dalla così detta Sindrome della Madre Malevola (MMS), secondo Turkat 1994,1995 con comportamento che, pur esibendo psicopatologie accertabili e mantenendo con la figlia, almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento, esercita nei confronti dell'ex partner un comportamento lesivo, teso soprattutto ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto con (...). La madre, che ho tentato di coinvolgere nel migliorare le proprie capacità genitoriali, si è resa fortemente responsabile di una totale mancanza riflessiva su di sé e sulla minore con conseguente grossa carenza nel proprio ruolo. L'affidamento va suggerito super esclusivo al padre con frequentazione materna come da calendario allegato. I danni riguardano sicuramente gli aspetti relazionali ma anche il mondo psichico interiore della minore stessa, che è fortemente segnata da scellerati comportamenti della madre e della nonna materna (pag. 32)).

La dr.ssa Berton, sul punto, ha richiamato la questione inerente l'inesistente problema della stipsi della minore, risolta con la semplice regolamentazione dell'alimentazione; ha rilevato che ben due precedenti pediatri non avevano più seguito la minore per la richiesta materna di fasulli certificati medici, che impedissero l'accesso al padre; ha dato conto che la questione delle frequentissime assenze scolastiche, testimoniate dalla scuola, erano state attuate al fine di evitare il prelevamento paterno della figlia.

Il c.t.u. ha poi dato conto che la (...) risulta priva di capacità riflessiva su di sé e sulla minore e non comprende il proprio ruolo.

Nelle c.t.u., che in questa sede si richiamano, in più punti si dà conto delle gravi carenze genitoriali della (...) e di come la stessa miri ad estraniare il padre da ogni scelta riguardo la minore, con grave pregiudizio per quest'ultima (e per il (...)).

Il c.t.u. dr.ssa Berton ha quindi suggerito l'affidamento super-esclusivo al padre con frequentazione materna come da calendario allegato.

Il tutto con un periodo di almeno 6 mesi di incontri protetti presso i Servizi Sociali di Venezia con il solo intervento di un educatore.

Per il periodo successivo secondo un dato calendario e con esclusione del pernottato in quanto la minore non era dotata di un suo letto e soprattutto veniva collocata in case diverse da quella materna, con chi non era ritenuto adeguato.

iv.- Le risultanze peritali, chiare, convergenti e motivate, possono essere integralmente condivise dal Collegio. Innanzi tutto in quanto fondate su risultanze cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto ("I contatti madre-figlia non possono essere liberi perché anche all'incontro tenuto con me il giorno 15 maggio u.s., la madre in macchina e per strada ha continuato a esporre la minore a denigrazioni sul padre, sulla giustizia e sullo stato italiano e, malgrado avvertita da me dell'inadeguatezza del comportamento davanti a (...), ha perseverato con animata avversione e grande disinteresse sui danni procurati alla figlia" – perizia dr.ssa Berton).

In secondo luogo in quanto conformi e non motivatamente contrastate con elementi e prove di fatto che non risultano addotte.

In terzo luogo in quanto i consulenti tecnici hanno valutato nel contraddittorio le contestazioni dei consulenti delle parti pervenendo alla loro motivata negazione.

In quarto luogo in quanto le conclusioni non paiono difformi affatto dalla reale situazione che comprova un comportamento ed una situazione materna (e della nonna) improntata a gravi carenze nella genitorialità con volontà tesa ad estraniare la minore dal padre (tanto che questo ha suggerito l'urgenza dell'intervento giudiziale) a fronte di una situazione in cui si denota la buona capacità genitoriale del (...).

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Corte non condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Treviso che ha negato l'affido super esclusivo e questo sul rilievo per cui la (...) nell'ultimo tempo avrebbe preso consapevolezza della gravità dei comportamenti come risulta dal tenore degli atti depositati dal suo ultimo genitore (successivi alla sperimentazione della c.t.u.).

Non solo, infatti, tali allegazioni non risultano chiaramente dimostrate e sono del resto contestate ma soprattutto in quanto le stesse contravvengono le risultanze peritali (anche recentissime – 15 maggio dr.ssa Berton) laddove si suggeriscono visite protette per i primi 6 mesi e si assume l'opportunità (urgente) dell'intervento giudiziale con l'affido super esclusivo al padre al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli proprio per la minore.

Non pare quindi possibile, in tale convergente panorama accertativo, che la (...) abbia improvvisamente e recentemente mutato il proprio comportamento con asserti dei quali, invero, non risulta prova chiara anche a seguito delle allegazioni del reclamante sulle recenti vicende (in Santa Maria Formosa di Venezia)

v.- Conclusivamente, quindi, va accolto il reclamo proposto da (...) e va disposto l'affido super esclusivo della minore (...) al padre con collocamento della stessa presso il (...).

Va regolamentato il rapporto di visita nei termini indicati dalla c.t.u. e come di seguito.

Va revocato, con effetto dalla domanda, l'obbligo del (...) di corrispondere alla (...) l'assegno per la minore.

Va confermato il divieto di espatrio della minore ed il divieto della minore di incontrare la nonna materna, salvo che per brevi momenti di salute.

Vanno rigettati il reclamo ed ogni domanda, della (...).

vi.- Il calendario delle visite e la disciplina del rapporto opererà come di seguito (c.t.u. che si richiama integralmente sul punto).

Un primo periodo di incontri protetti di almeno 6 mesi (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) di monitoraggio da parte dei servizi sociali con la presenza di un educatore agli incontri madre-figlia. Il tutto con esclusione di pernotti presso la madre.

Dopo tale momento si osserveranno le seguenti regole:

Periodo invernale

Due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola e riaccompagnamento a casa del padre alle 21.00 (lavata e con cena) o fino alle 19.30 se la signora si fermerà a Venezia per impegni della figlia (Sport, scuola, incontri con amici). L'orario di rientro dovrà essere comunicato al padre con due giorni di anticipo.

Due week-end alternati al mese, con prelevamento materno da fine scuola al riaccompagnamento alle 20.00 a Piazzale Roma, nella giornata di sabato, stesso luogo. Prelevamento la domenica alle ore 10.00 e riaccompagnamento a Piazzale Roma entro le 20.00.

Periodo estivo

Fino al compimento degli anni 10 della minore, il calendario resterà lo stesso di quello invernale. Il prelevamento, anziché da scuola avverrà alle 10.00 a piazzale Roma con riaccompagnamento entro le 21.00, stesso luogo. Dai 10 anni si potrà pensare ad un'alternanza di blocchi di due settimane, a partire dal primo fine settimana, dopo la fine della scuola e rispettando tutti i centri estivi e i campus, che la figlia desidererà frequentare.

I genitori si comunicheranno entro fine maggio di ogni anno eventuali ferie, dovranno fornire indirizzo e recapito telefonico dove la minore si recherà. La madre potrà prendersi due settimane di ferie, anche disgiunte, solo dal compimento dei 10 anni della figlia.

Feste natalizie e pasquali

Fino all'età dei 10 anni di (...): - negli anni pari la madre trascorrerà con la figlia i giorni: di Pasqua, 25 Aprile, 1 Novembre e il 26 e il 31 dicembre. Il prelevamento e la riconsegna avverranno a Piazzale Roma alle 10.00 del mattino e riconsegna alle 20.30; negli anni dispari la madre trascorrerà con la figlia i giorni: 1 gennaio, lunedì di Pasquetta, 1 maggio, 8 e 25 dicembre. Il prelevamento e la riconsegna avverranno a Piazzale Roma alle 10.00 del mattino e riconsegna alle 20.30. Se il padre dovesse effettuare delle vacanze con (...), nei periodi

natalizi o pasquali, ponti ecc., andranno comunicate anticipatamente e la madre potrà recuperare le giornate nei sabati e domenica di competenza paterna o con pomeriggi in più durante la settimana.

Dai dieci anni della minore: - negli anni pari la madre trascorrerà con la figlia: la settimana festiva di Pasqua con prelievamento da scuola e riconsegna il giorno prima della ripresa scolastica alle 10.00 a Piazzale Roma, il ponte del 25 aprile, quello dell'1 Novembre e dal 24 dicembre fino all'1 gennaio alle ore 10.00 con riconsegna a Piazzale Roma;

- negli anni dispari la madre trascorrerà con la figlia: dall'1 gennaio alle ore 10.00 con prelievamento a Piazzale Roma alla riconsegna, stesso luogo, il giorno prima della ripresa scolastica alle 10.00, eventuali giornate di Carnevale di vacanza scolastica, il ponte dell'1 maggio e dell'8 Dicembre.

Festa di Compleanno di (...)

La minore effettuerà un festeggiamento pubblico (parrocchia, scuola, McDonald ecc.) con gli amici, dove entrambi i genitori saranno presenti. Ognuno dei due festeggerà (...), con la propria famiglia, nella prima occasione, anche se in giorno diverso dal 21 Novembre.

Festa di Compleanno dei genitori

Il giorno del compleanno di ogni genitore sarà trascorso con la figlia, indipendentemente dal Calendario, rispettando però i suoi impegni sia scolastici, che sportivi-ricreativi.

vii.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno addebitate a (...) ma la liquidazione, tenuto conto della lunghezza del reclamo 39 pagine) e della memoria di costituzione del (...) (44 pagine) contrarie quindi al principio della ragionevole durata del processo anche in quanto comprendenti aspetti non essenziali (ripetitivi), vanno liquidate in termini inferiori a quelli medi della tariffa.

Le spese delle c.t.u. vanno poste a carico della (...).

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa tra (...) e (...) e con l'intervento del P.G., così provvede:

- respinge il reclamo proposto dalla (...) unitamente ad ogni domanda della stessa;
- in accoglimento del reclamo proposto dal (...) riforma il decreto del tribunale di Treviso e dispone l'affido "super esclusivo" della minore a favore del padre con collocamento della stessa presso il (...); revoca dalla domanda l'obbligo del (...) di corrispondere l'assegno per la minore; regola il diritto di visita della madre secondo il calendario di cui al punto vi. della motivazione; conferma il divieto di espatrio della minore e limita il diritto di incontro della stessa verso la nonna materna come in motivazione;
- condanna la (...) al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in €. 1.200 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- condanna la (...) al pagamento delle spese del presente grado in €. 1.400 per compensi oltre ad iva se dovuta cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese delle c.t.u. a carico della (...).

Manda alla cancelleria

Venezia li 18 novembre 2019

Il Presidente

Dr. Marco Campagnolo

Il consigliere estensore

Dr. Massimo Coltro